



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Via Renato Paolini, 47 - 65124 Pescara (PE)

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA**

ANNO: 2021

N. 315

Data 19/02/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTRATTO TRA LA ASL DI PESCARA E LA SOCIETÀ PARCO DELLE ROSE S.R.L. PER L'UTILIZZO DI POSTI LETTO MESSI A DISPOSIZIONE DALLA RESIDENZA "OASI MADRE TERESA" DI PINETO PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

IL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: Approvazione contratto tra la ASL di Pescara e la Società Parco delle Rose S.r.l. per l'utilizzo di posti letto messi a disposizione dalla Residenza "Oasi Madre Teresa" di Pineto per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

VISTE le disposizioni normative di recente emanazione tese all'adozione di misure straordinarie ed urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 ed, in modo particolare, l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo n. 7 del 12 febbraio 2021 ad oggetto: "*Applicazione dell'art. 3 del DPCM 14.01.2021 delle province di Chieti e Pescara e altre misure restrittive*".

ATTESO CHE il Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19) all'articolo 3 prevede che "*... le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza*";

PRESO ATTO del verbale dell'incontro del Gruppo Tecnico-Scientifico Regionale (GTSR) - siccome istituito con Deliberazione di Giunta Regionale n. 139 dell'11 marzo 2020 – riunitosi in data 11.02.2021, al fine di esaminare lo scenario epidemiologico territoriale, il GTSR ha dato evidenza del peggioramento della situazione di circolazione del SARS COV-2 sul territorio regionale, in particolare sui territori della Provincia di Pescara e della Provincia di Chieti, che va ad estendersi su una sempre più ampia area dello stesso e che è aggravata dalla presenza acclarata delle "varianti" del virus;

RILEVATO CHE la continua evoluzione della situazione epidemiologica da Covid-19, stante il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi riscontrati sul territorio regionale, ha reso necessario ed ineludibile l'individuazione di luoghi ove ospitare pazienti risultati positivi all'infezione virale, già ospedalizzati, coloro che non possono restare presso il domicilio e/o le persone in sorveglianza sanitaria, isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare, laddove tali misure non possano essere attuate presso abitazione o dimora privata;

VISTA la relazione epidemiologica a firma congiunta del Dott. Alberto Albani quale Referente Regionale per le Emergenze, del Dott. Giustino Parruti, Direttore del Dipartimento delle Medicine

nonché Direttore della U.O.C. Malattie Infettive e del Dott. Valterio Fortunato, Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero di Pescara a mezzo della quale si evidenzia la necessità di attivare convenzioni territoriali per la gestione dei pazienti Covid dimessi, stante la continua evoluzione della situazione epidemiologica da Covid-19, aggravata dalla presenza accertata delle cd. “varianti” del virus che lasciano presagire il protrarsi nelle prossime settimane di un alto carico assistenziale per le Strutture Sanitarie della ASL di Pescara.

VISTA la comunicazione prot. n. 0023691 del 17.02.2021 a firma del Dott. Antonio Caponetti, Direttore Sanitario f.f. della Asl di Pescara, dalla quale si rileva la necessità di stipulare accordi di natura convenzionale per reperire strutture destinate all'accoglienza di pazienti covid dimessi in fase di negativizzazione;

RITENUTA la Struttura denominata “*Oasi Madre Teresa*”, sita in località Pineto (TE), Via Collemornino snc, idonea per le finalità connesse alla gestione dell'isolamento di persone contagiate da Sars-Cov-2, ovvero per l'ospitalità e assistenza a soggetti positivi per i quali non necessita il ricovero ospedaliero, impossibilitati a rientrare al proprio domicilio.

CONSIDERATO CHE la Società Parco delle Rose s.r.l., proprietaria della Struttura denominata “*Oasi Madre Teresa*”, provvederà ad ospitare utenti prevalentemente autosufficienti o parzialmente autosufficienti, affetti da infezione da Sars-Cov-2, che necessitano di assistenza con un elevato bisogno tutelare e basso bisogno sanitario. La Società provvederà all'assistenza tutelare (tipo assistenza domiciliare), alberghiera (con vitto e alloggio) e infermieristica.

RILEVATO CHE in analogia al *range* di tariffa prevista per le strutture socio-assistenziali, per residenze disabili, come da tabella 30, scheda sinottica PSR 2008/2010 e DGR 91/2014, la ASL di Pescara riconoscerà alla prefata Società l'importo di complessivi € 70,00 al giorno, vuoto per pieno, per ciascun ospite, dalla data comunicazione di inserimento in struttura ovvero la somma di € 80,00 per posto effettivamente occupato comprensivo di € 10,00 da imputare alla somministrazione di pasti;

CONSIDERATO CHE, la fattispecie economica sottesa alla presente convenzione è direttamente riferibile a quanto disposto dell'articolo 1, commi 2 e 3, del D.L. 34/2020, gli adempimenti aziendali finalizzati alla possibilità di rendicontarla, secondo gli schemi di Conto Economico all'uopo messi a disposizione dai Ministeri competenti, risultano essere i seguenti:

- all'atto della registrazione contabile delle fatture emesse dal fornitore, l'Azienda dovrà inserire il codice del Centro di Costo “AA20X01F05 - COVID-19 - COSTI COMUNI”;
- all'atto della liquidazione delle fatture indicare l'autorizzazione di spesa 2021/5

RITENUTO NECESSARIO, in virtù di tutto quanto innanzi esposto e rilevato, approvare lo schema allegato e, per l'effetto, autorizzare la sottoscrizione del contratto di cessione di una porzione della struttura denominata "*Oasi Madre Teresa*", al fine di assicurare la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** lo schema di accordo allegato e, per l'effetto, di autorizzare la sottoscrizione del contratto per l'utilizzo di posti letto messi a disposizione dalla Residenza Covid "*Oasi Madre Teresa*" di Pineto per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, secondo i patti e condizioni nello stesso richiamati.
2. **DI DARE ATTO CHE** il contratto di che trattasi avrà ha durata di n. 1 mese dal primo invio di pazienti, salvo recesso anticipato da parte della ASL di Pescara qualora il contesto epidemico comporti un miglioramento significativo, con conseguente riduzione dell'esigenza di posti letto al di fuori della Struttura Ospedaliera della medesima Asl di Pescara;
3. **DI PRECISARE**, altresì, che gli oneri economici derivanti dalla presente convenzione sono direttamente riconducibili a quanto disposto dell'articolo 1, commi 2 e 3, del D.L. 34/2020 e potranno essere rendicontati secondo gli schemi di Conto Economico all'uopo messi a disposizione dai Ministeri competenti, secondo le modalità che seguono:
 - all'atto della registrazione contabile delle fatture emesse dal fornitore, l'Azienda dovrà inserire il codice del Centro di Costo "AA20X01F05 - COVID-19 - COSTI COMUNI";
 - all'atto della liquidazione delle fatture indicare l'autorizzazione di spesa 2021/5.
4. **DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione alla Direzione Sanitaria Aziendale, al Dipartimento di Prevenzione, alla U.O.C. di Medicina Legale, al Dott. Alberto Albani quale Referente Regionale per le emergenze, al Dott. Giustino Parruti, Direttore del Dipartimento delle Medicine e Direttore della U.O.C. Malattie Infettive nonché alla U.O.C. Affari Generali e Legali per quanto di rispettiva competenza;
5. **DI DARE ATTO CHE** il presente provvedimento deve essere pubblicato nell'albo pretorio online della ASL ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
6. **DI CONFERIRE** alla presente deliberazione immediata esecutività.

**CONVENZIONE TRANSITORIA PER IL CONTRASTO
ED IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA COVID-19**

L'anno 2021 il giorno 18 (diciotto) del mese di febbraio in Pescara, presso la sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale di Pescara sita in Via Renato Paolini, 45/47

TRA

L'AZIENDA SANITARIA DI PESCARA (di seguito indicata ASL di Pescara), con sede legale e domicilio fiscale in Pescara alla Via R. Paolini n. 45 – 65124 Pescara, C.F. e P.IVA 01397530682, in persona del Direttore Generale Dott. Vincenzo Ciamponi nato a _____, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda medesima in Pescara alla Via Renato Paolini n. 45/47, di seguito denominata **“ASL di Pescara”**

E

La Società “Parco delle Rose s.r.l.”, con sede legale in Silvi (TE) Via Garibaldi, 36, Partita I.V.A. 00420260671, nella persona dell'Amministratore Unico Sig.ra Armida Giardini, domiciliata per la carica presso la sede legale;

PREMESSO CHE:

- con nota del 13.11.2020, la Protezione Civile Regione Abruzzo – S.M.E.A., ha comunicato alla ASL di Pescara, quanto segue:
*“Oggetto: Emergenza sanitaria: COVID-HOTEL. Strutture alberghiere per il contrasto e il contenimento dell'emergenza COVID-19. Comunicazione.
In sede di Conferenza delle Regioni del 12 novembre u.s., coordinata dal Ministero per gli Affari regionali e le autonomie, al fine di decongestionare le strutture sanitarie nazionali, favorire l'alleggerimento delle presenze nei reparti ospedalieri e nei pronto soccorso, si è convenuto sulla opportunità di utilizzare le strutture alberghiere per l'ospitalità dei soggetti in isolamento domiciliare impossibilitati a tornare presso la propria abitazione, che manifestano sintomatologie lievi, in attesa di tampone e/o di negativizzazione del tampone”. A tal proposito l'indicazione data dal Commissario Arcuri con successiva nota inviata alle Regioni, è quella di prevedere, anche in funzione della popolazione regionale e dell'andamento della curva dei contagi, fino ad una struttura per provincia italiana.
La Scrivente struttura si è attivata in tal senso predisponendo dei bandi per acquisire l'interesse degli operatori abruzzesi a mettere a disposizione le proprie strutture alberghiere; attualmente sia nella provincia dell'Aquila, in quella di Teramo e di Pescara-Chieti, sono state identificate strutture da adibire, su espressa e specifica richiesta da parte delle Asl interessate all'ospitalità di pazienti con sintomi Covid-19 (Covid Hotel) dimessi dalle ASL, nonché per persone in quarantena che non presentano sintomi Covid-19.
Occorre ricordare che la contrattualizzazione delle strutture Covid-Hotel (per soggetti positivi dimessi dalle ASL) avviene direttamente dalle Regioni-Dipartimento Sanità per le quali, ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 34/2020, è stato previsto uno stanziamento delle risorse. La contrattualizzazione delle strutture per isolamento fiduciario che accolgono persone in quarantena senza sintomi da Covid-19, vengono curate dalla protezione Civile regionale e le relative spese finanziate con fondi dell'emergenza del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile”;*
- il D.L. n. 34 del 19/05/2020, art. 1, co. 2, in merito a disposizioni urgenti in materia di assistenza territoriale per fronteggiare l'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2, all'art. 1, c. 2, prevede che: “... le regioni e le province autonome possono stipulare contratti di locazione di strutture alberghiere ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, con effetti fino al 31 dicembre 2010”, qualora “... occorra disporre temporaneamente di beni immobili per far fronte adimprorogabili esigenze connesse alla gestione dell'isolamento delle persone contagiate da SARS-Cov-2,...”;
- il D.L. n. 125 del 7.10.2020, ha prorogato lo stato di emergenza alla data del **31.01.2021**;
- con nota del 26.11.2020, prot. n. RA/385295 la Giunta Regione Abruzzo – Dipartimento Sanità - del 26/11/2020, prot. n. RA/385295, ha trasmesso: “Attuazione disposizioni ex art. 1 comma 2 D.L.

- 34/2020”, a valere quale “nulla osta” per l’ASL di Teramo a che provveda alla stipula di appositi contratti locativi con le strutture di cui al c. 2, art. 1 D.L. 34/2020, per le suddette finalità emergenziali;
- ai fini del contrasto e contenimento dell’evoluzione pandemica risulta necessario implementare strategie finalizzate all’identificazione dei soggetti positivi e asintomatici e dall’altra intraprendere misure atte a contenere la trasmissione del virus fra la popolazione, favorendone l’isolamento, eventualmente anche extrafamiliare, risultando, pertanto la soluzione del Covid-Hotel particolarmente confacente;
 - che tra le strutture alberghiere che hanno manifestato, a seguito di Bando specifico, il loro interesse a rendere nella disponibilità della Regione Abruzzo Dipartimento Protezione Civile, i loro immobili per le finalità richiamate nel presente atto, ne risultano alcune ubicate nell’ambito territoriale della Provincia di Teramo;
 - che con comunicazione mail, del 02.12.2020, la struttura residenziale “Parco delle Rose s.r.l.”, con sede legale a Silvi (TE), Via Garibaldi, n. 36, ha comunicato la messa a disposizione di un immobile residenziale situato a Scerne di Pineto;
 - **VISTE** le disposizioni normative di recente emanazione tese all’adozione di misure straordinarie ed urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 ed, in modo particolare, l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale D’Abruzzo n. 7 del 12 febbraio 2021 ad oggetto: “*Applicazione dell’art. 3 del DPCM 14.01.2021 delle province di Chieti e Pescara e altre misure restrittive*”.
 - **RILEVATA** la necessità della ASL di Pescara, di procedere alla stipula di apposito contratto con la Società “Parco delle Rose s.r.l.”, secondo le condizioni e per le finalità indicate nello schema di contratto in approvazione con il presente atto, per l’utilizzo della Struttura denominata “Oasi di Madre Teresa” comprensiva di assistenza tutelare (tipo assistenza domiciliare), alberghiera (con vitto e alloggio) e infermieristica.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 - FINALITA’

Il presente contratto è stipulato per le finalità connesse alla gestione dell’isolamento di persone contagiate da Sars-Cov-2, ovvero per l’ospitalità e assistenza a soggetti positivi per i quali non necessita il ricovero ospedaliero, impossibilitati a rientrare al proprio domicilio.

Il presente contratto è specificamente e prevalentemente stipulato al fine della destinazione temporanea della struttura residenziale a dimissioni da Covid, da strutture Ospedaliere della ASL di Pescara e/o dalle R.S.A., per accoglienza e bassa intensità assistenziale.

ART. 3 - OGGETTO

L’ASL di Pescara, come sopra rappresentata, avrà la disponibilità di n. 30 posti, presso la struttura residenziale di proprietà della Società Parco delle Rose s.r.l..

La Società Parco delle Rose s.r.l. provvederà ad ospitare utenti prevalentemente autosufficienti o parzialmente autosufficienti, affetti da infezione da Sars-Cov-2, che necessitano di assistenza con un elevato bisogno tutelare e basso bisogno sanitario.

La Società provvederà all’assistenza tutelare (tipo assistenza domiciliare), alberghiera (con vitto e alloggio) e infermieristica.

Gli assistiti potranno essere trasferiti da UU.OO. di ricovero ospedaliero della ASL di Pescara, dalle RSA, da altre strutture residenziali sanitarie e non o dal domicilio.

Gli ingressi in struttura dovranno essere disposti dalla ASL di Pescara, per il tramite di proprio rappresentante all’uopo delegato dal Direttore Generale. La vigilanza ed il monitoraggio delle condizioni cliniche dei pazienti sarà assegnata ai medici della ASL di Pescara, i quali valuteranno anche le condizioni per le relative dimissioni dalla struttura.

ART. 4 CORRISPETTIVO

In analogia al *range* di tariffa prevista per le strutture socio-assistenziali, per residenze disabili, come da

tabella 30, scheda sinottica PSR 2008/2010 e DGR 91/2014, la ASL di Pescara riconoscerà alla Società l'importo di complessivi €. 70,00 al giorno, vuoto per pieno, per ciascun ospite, dalla data comunicazione di inserimento in struttura ovvero la somma di €. 80,00 per posto effettivamente occupato comprensivo di €. 10,00 da imputare alla somministrazione di pasti.

Qualora non dovessero essere tutti occupati i posti letto riservati, la ASL riconoscerà la quota di € **70,00** al giorno, al fine di assicurare il mantenimento dei posti letto.

ART. 5 - MODALITA' DI FATTURAZIONE E LIQUIDAZIONE PAGAMENTI

La struttura si impegna a trasmettere alla ASL, la fattura mensile per gli ospiti inseriti e per i posti resi disponibili, secondo la regolamentazione di cui all'art. 4 del presente accordo.

La struttura unitamente alla fattura, dovrà produrre un allegato riepilogativo, in formato excel, contenente i dati anagrafici degli ospiti, l'autorizzazione ASL, i giorni di ricovero, la dimissione e l'eventuale tariffa prevista per il mantenimento dei posti non occupati.

Il Dipartimento Assistenza Sanitaria Territoriale, sulla base della congruità accertata, provvederà alla liquidazione della fattura, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa.

ART. 6 - DURATA

La presente convenzione, ai sensi dell'art. 1, co. 2, del D.L. 34/20, modificato con il D.L. n. 125 del 7.10.2020, avrà efficacia dalla data del primo invio di pazienti presso la Struttura "Oasi di Madre Teresa" con scadenza il giorno 31.03.2021.

ART. 7 - INCEDIBILITA' DEL CONTRATTO

La Società non può cedere neppure in parte il presente contratto, né può sostituire a sé un terzo nei rapporti, nei diritti e negli obblighi derivanti dal presente contratto.

ART. 8 - NORMA DI RINVIO

Per quant'altro non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nonché alle norme nazionali vigenti e, per quanto possa occorrere, alle disposizioni regionali.

ART. 9 - FORO COMPETENTE

Le parti concordemente stabiliscono che per qualsiasi controversia è competente il Foro di Pescara.

Letto, confermato e sottoscritto.

Pescara, lì _____

ASL di Pescara
Il Direttore Generale
(Dott. Vincenzo Ciamponi)

SOCIETA' PARCO DELLE ROSE S.R.L.
L'Amministratore Unico
Sig.ra Armida Giardini

La Società Parco delle Rose s.r.l., approva espressamente le previsioni di cui agli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

SOCIETA' PARCO DELLE ROSE S.R.L.
L'Amministratore Unico
Sig.ra Armida Giardini

Il Dirigente Amministrativo, con la presente sottoscrizione, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la legittimità del provvedimento

Il Dirigente Amministrativo

Francesca Rancitelli

firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOSD Controllo di Gestione attesta che la spesa risulta corrispondente al bilancio di previsione dell'anno corrente.

Il Direttore

Graziano Di Marco

firmato digitalmente

Il Direttore dell'U.O.C. Bilancio e Gestione Economica Finanziaria attesta che la spesa risulta imputata sulla voce di conto del Bilancio n. AA20X01F05

Anno 2021

Il Direttore

Maria Ruffini

firmato digitalmente

Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul presente provvedimento:

Parere favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.

Dott. Vero Michitelli

firmato digitalmente

Parere favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO F.F.

Dott. Antonio Caponetti

firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Vincenzo Ciamponi

firmato digitalmente

Deliberazione n. 315 del 19/02/2021 ad oggetto:

APPROVAZIONE CONTRATTO TRA LA ASL DI PESCARA E LA SOCIETÀ PARCO DELLE ROSE S.R.L. PER L'UTILIZZO DI POSTI LETTO MESSI A DISPOSIZIONE DALLA RESIDENZA "OASI MADRE TERESA" DI PINETO PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 22/02/2021 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91): SI

Il Funzionario Incaricato